

SCHEMA GARANZIA FINANZIARIA

Spettabile
Città Metropolitana di Milano
Via Vivaio n. 1
20122 - Milano

Premesso che:

1. con provvedimento della Città Metropolitana di Milano R.G. n. [inserire numero](#) del [inserire data](#), l'Impresa [inserire ragione sociale](#), con sede legale in [inserire Comune, Via/Piazza, n. civico](#), C.F./P.IVA [inserire codice fiscale o partita IVA](#) è stata autorizzata a realizzare l'impianto e ad esercitare l'attività di ([inserire operazioni autorizzate di recupero Rx e/o smaltimento Dx di rifiuti pericolosi e/o non pericolosi](#)), ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 presso l'insediamento ubicato in [inserire Comune, Via/Piazza, n. civico](#);
2. a garanzia degli adempimenti relativi agli obblighi di legge e alle prescrizioni contenute nei provvedimenti e nelle disposizioni di cui al punto 1), l'Impresa [inserire ragione sociale](#) è tenuta a presentare alla Città Metropolitana di Milano, in qualità di Ente da garantire, una garanzia finanziaria di € [inserire importo calcolato sulla base dell'Allegato C alla d.g.r.19461/04.](#)==;
3. con d.g.r. n. 19461 del 19 novembre 2004 sono stati approvati i criteri, le modalità e gli importi per la presentazione delle garanzie finanziarie inerenti all'esercizio delle attività disciplinate dagli artt. 208, 209, 211 e 216 del d.lgs. 152/06, nonché dal d.lgs. 36/03;
4. la suddetta garanzia può essere prestata mediante cauzione, polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione bancaria;

Tutto ciò premesso:

Art. 1 - Costituzione della garanzia

La sottoscritta Agenzia di Credito [inserire ragione sociale](#) (in seguito denominata Società), iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Creditizi al n. [inserire numero](#), autorizzata al rilascio di cauzioni con [polizze fidejussorie/fidejussioni bancarie](#) a garanzia di obbligazioni verso Enti Pubblici ai sensi della normativa vigente,

oppure

La sottoscritta Società di Assicurazione [inserire ragione sociale](#) (in seguito denominata Società), autorizzata al rilascio di cauzioni con [polizze fidejussorie/fidejussioni bancarie](#) a garanzia di obbligazioni verso Enti Pubblici ai sensi della normativa vigente con provvedimento n. [inserire numero](#) del [inserire data](#),

con sede legale in [inserire Comune, Via/Piazza, n. civico](#), C.F. [inserire codice fiscale](#) (agenzia di [inserire Comune, Via/Piazza, n. civico](#)), nella persona dei suoi legali rappresentanti [inserire nominativi](#), con la presente polizza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del c.c., si costituisce fideiussore dell'Impresa [inserire ragione sociale](#) (in seguito denominata Contraente), con sede legale in [inserire Comune, Via/Piazza, n. civico](#) e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge, a favore della Città Metropolitana di Milano - C.F. 08911820960 - in rispetto degli obblighi ad essa derivanti per effetto di quanto indicato ai punti 1) e 2) delle premesse, fino all'importo di € [inserire importo calcolato sulla base dell'Allegato C alla d.g.r.19461/04.](#)==.

Art. 2 - Delimitazione della garanzia

La presente garanzia è costituita a fronte delle somme che il Contraente (intendendo con esso l'Impresa di cui al precedente articolo) fosse tenuto a corrispondere alla Città Metropolitana di Milano a copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di smaltimento e/o recupero rifiuti, compreso la bonifica ed il ripristino ambientale, la messa in sicurezza permanente nonché per il risarcimento di ulteriori danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta e determinate da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso, o accidentale, nel periodo di efficacia della garanzia stessa.

Art. 2 - Delimitazione della garanzia

(TESTO DA UTILIZZARE NEL CASO DI SOSTITUZIONE DI FIDEJUSSIONE)

La presente garanzia è costituita a fronte delle somme che il Contraente (intendendo con esso la ditta di cui al precedente articolo) fosse tenuto a corrispondere alla Città Metropolitana di Milano a copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di smaltimento e/o recupero rifiuti, compreso la bonifica ed il ripristino ambientale, la messa in sicurezza permanente, nonché per il risarcimento di ulteriori danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta e determinati da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso o accidentale, per eventi accertati o contestati nel periodo di efficacia della garanzia stessa indipendentemente dal momento in cui sono avvenuti.

Art. 3 - Efficacia e durata della garanzia

La presente garanzia finanziaria ha efficacia a partire dalla *data odierna* sino al [inserire la data di scadenza dell'autorizzazione unica maggiorata di anni 1 \(10+1\)](#), secondo quanto indicato al punto 6) dell'allegato A della deliberazione citata in premessa, con la quale sono stati approvati i criteri, le modalità e gli importi per la presentazione delle garanzie finanziarie di cui trattasi; decorso tale periodo, la garanzia rimarrà comunque valida sino ad avvenuta liberazione da parte della Città Metropolitana di Milano tramite dichiarazione scritta.

A seguito di presentazione di nuova polizza, accettata dalle Parti, la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione da parte della Società / Banca - Agenzia di Credito, anche qualora il presente contratto non venga restituito alla Società stessa e non venga rilasciata la dichiarazione di cui sopra. L'Ente può avvalersi della garanzia limitatamente alle inadempienze di cui all'art. 2.

Da aggiungere all'art. 3 in caso di sostituzione di Polizza

La presente polizza annulla e sostituisce la polizza n. del e ne prende in carico eventuali eventi accertati o contestati a partire dalla data di effetto dell'autorizzazione.

Pertanto la polizza n. deve intendersi automaticamente svincolata anche se non materialmente restituita.

Art. 4 - Facoltà di recesso

La Società può recedere dal contratto in qualsiasi momento con l'effetto della cessazione della garanzia dal 30° giorno successivo alla comunicazione alla Città Metropolitana di Milano ed al Contraente, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In tal caso la garanzia rimane efficace per le eventuali inadempienze commesse dal contraente nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto e la Città Metropolitana di Milano può avvalersene ai sensi e nei termini di cui agli artt. 2 e 5.

Art. 5 - Escussione della garanzia finanziaria

Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con il presente contratto, sarà eseguito dalla Società/Banca - Agenzia di Credito entro 30 giorni dalla notifica del soggetto beneficiario, che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, la Società/Banca - Agenzia di Credito non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente.

Il pagamento avverrà anche senza il consenso del Contraente, al quale verrà trasmesso un semplice avviso.

Art. 6 - Pagamento del premio ed altri oneri

Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi da parte del Contraente, nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra la Società ed il Contraente, non possono essere opposti all'Ente garantito e non possono essere posti a carico dell'Ente stesso. Nessuna eccezione potrà essere opposta all'Ente garantito, anche nel caso in cui il Contraente sia dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni dipendenti dal presente contratto, tra il Beneficiario della presente garanzia, il Contraente e la Società, dovranno essere effettuate esclusivamente per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 8 - Foro competente

Per le controversie riguardanti l'esecuzione della presente polizza, tra l'Ente garantito e la Società, è competente l'Autorità giudiziaria ove ha sede l'Ente beneficiario.

Il Contraente _____

La Società _____